



## COMUNICATO UFFICIALE N. 111DIV - 30 NOVEMBRE 2018

111/258

### CAMPIONATO SERIE C 2018-2019

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA CUNEO - VIRTUS ENTELLA DEL 28-11-2018

Il GS letti gli atti ufficiali, esaminato il Ricorso presentato nei Termini dalla società VIRTUS ENTELLA SRL,

#### RILEVA

- che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l'arbitro procedeva all'ammonizione del calciatore PAOLINI SIMONE N. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo;
- che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata dall'arbitro alle società, come da prassi al termine della gara, alla predetta doppia ammonizione non ha fatto seguito la necessaria espulsione del calciatore;
- che tale mancato provvedimento ha creato un non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, negli ultimi 4 (quattro) minuti dello svolgimento della gara;
- che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo;
- che risulta pertanto accertato l'errore tecnico da parte dell'Arbitro;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

#### DELIBERA

di accogliere il reclamo presentato dalla società VIRTUS ENTELLA SRL e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:



1) annullamento del risultato conseguito sul campo di 1 - 1, quale riportato nel referto di gara redatto dall'arbitro;

2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell'orario di svolgimento;

3) squalifica per una gara effettiva del calciatore PAOLINI SIMONE della società CUNEO 1905 SRL;

La tassa va restituita.

IL GIUDICE SPORTIVO  
F.to Not. Pasquale Marino

///

**Publicato in Firenze il 30 Novembre 2018**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli